

DELIBERAZIONE 22 SETTEMBRE 2020

343/2020/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ 127002799**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1126^a riunione del 22 settembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità

Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito anche: reclamante) ha presentato all’Autorità un reclamo, l’8 maggio 2017 (prot. Autorità 16712 del 9 maggio 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione o gestore) la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, indicata nel preventivo identificato con codice di rintracciabilità 127002799;
2. con nota del 1 giugno 2017 (prot. 19438), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21072 del 19 giugno 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21533 del 22 giugno 2017), il reclamante ha trasmesso la propria replica alla suddetta memoria difensiva;
5. con nota del 20 dicembre 2018 (prot. Autorità 374 del 7 gennaio 2019), il reclamante ha chiesto chiarimenti in ordine alla tempistica di decisione del reclamo;
6. con nota del 11 gennaio 2019 (prot. 811), l’Autorità ha fornito riscontro alla suddetta richiesta di chiarimenti;
7. in data 28 agosto 2020, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la soluzione tecnica minima generale (STMG) come “...la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce...”;
 - b) l’articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - c) l’articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una “soluzione tecnica minima”, secondo la definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA ed in virtù dei criteri indicati dall’articolo 7, comma 3, lettera b) e dall’articolo 8 del medesimo TICA;

- d) l'articolo 7, comma 3, lett. c), e) e j) del TICA, per cui il preventivo deve indicare rispettivamente:
 - i. le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - ii. l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - iii. una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
- e) l'articolo 9, commi 3 e 5, che dispongono termini perentori entro i quali il produttore è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo di connessione;
- f) l'articolo 14, comma 1, il quale stabilisce che, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- g) l'articolo 40, comma 5, che prescrive che gli indennizzi automatici previsti dal TICA siano corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del gestore di rete entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 (novanta) giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 9. In data 14 luglio 2016, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, con potenza di immissione pari a 480 kW, da realizzare in località "Cacabotte", nel Comune di Potenza;
- 10. in data 16 settembre 2016, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato con codice di rintracciabilità 127002799, che prevedeva l'allacciamento alla rete di distribuzione con tensione nominale di 400 V tramite costruzione di una cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente "Ospedalieri", alimentata dalla Cabina Primaria (CP) di Potenza;
- 11. tale soluzione comprendeva:

- costruzione di circa 7.300 m di linea in cavo aereo elicord Al 35mmq in derivazione dalla linea MT “Ospedalieri” esistente dalla tratta tra i nodi DP502021193 e DP502021197;
 - costruzione di circa 50 m di linea in cavo sotterraneo Al 185mmq;
 - costruzione di una cabina di sezionamento su linea esistente;
 - costruzione di cabina/e di trasformazione MT/bt;
 - linea/e bt;
 - fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;
12. in data 24 novembre 2016, il reclamante ha richiesto al gestore una modifica del suddetto preventivo di connessione, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del TICA, precisando che “...il preventivo ricevuto è difficilmente realizzabile, come si evince dalla planimetria, a causa: dell’attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici con cavidotti da realizzare per oltre 6,5 km. Di conseguenza si chiede una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete, rendendo la soluzione tecnica realizzabile...”;
13. in data 17 gennaio 2017, il gestore ha comunicato al reclamante che “...la soluzione tecnica inviata col nostro citato preventivo del 16/09/16 rappresenta ad oggi il minimo tecnico con il quale connettere l’impianto di produzione indicato in oggetto. In particolare, effettuate le necessarie analisi e verifiche, è emerso che le linee più vicine all’impianto di produzione non consentono ad oggi l’immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le violazioni di portata sia delle linee MT che degli impianti primari alle quali afferiscono oltre alle criticità relative alla adeguata compensazione della corrente di guasto monofase degli impianti primari stessi...”;
14. in data 3 aprile 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore ex art. 3 della Disciplina;
15. in data 5 maggio 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo, per cui la Ditta individuale Guarini Erminio ha presentato l’odierno reclamo all’Autorità.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

16. Il reclamante afferma che la soluzione tecnica di connessione, elaborata dal gestore, non sarebbe al cd. minimo tecnico, in quanto “...l’elettrodotto contemplato dalla STMG del preventivo del 16/09/2016, oltre ad essere fortemente impattante ed incompatibile con il principio di c.d. razionalizzazione (principio cardine del TICA), comporta l’attraversamento di: i) numerose proprietà private; ii) una serie di zone a vario titolo vincolate (foreste, corsi d’acqua, zone a rischio frana, ecc.). Tutto questo si traduce in una evidente e sostanziale impossibilità di realizzare il ridetto elettrodotto...”;
17. il reclamante evidenzia, inoltre, che “...nei pressi del sito individuato [...] per la realizzazione dell’impianto vi sono altre linee BT ed MT esistenti...”, ma lamenta

di non essere posto in grado “...di sapere se il gestore - nel elaborare la STMG - abbia preso in considerazione tali reti...”, alla luce, in particolare, del fatto che “...è emersa in più occasioni la circostanza per cui la saturazione delle reti elettriche di distribuzione rappresenta un fenomeno illegittimo poiché derivante da una mala gestio ascrivibile esclusivamente ad ED...”;

18. il reclamante chiede, pertanto, all’Autorità di prescrivere al gestore:

- a) “...ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 e successive modifiche, di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del preventivo, di tutte le reti elettriche di distribuzione in media e bassa tensione (nonché, eventualmente, delle Cabine Primarie) ricadenti nel raggio di 7.300 (settemilatrecento) metri dal sito individuato per la realizzazione dell’impianto de quo e, per l’effetto, di motivare la STMG contenuta nel preventivo del 16/09/2016...”;
- b) “...nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di ottenere una connessione su di una rete in bassa o in media tensione ricadente al di sotto del ridetto raggio di 7.300 (settemilatrecento) metri dal sito individuato per la realizzazione del lotto di impianti de quo e, pertanto, vi fosse la possibilità di realizzare un elettrodotto di lunghezza inferiore rispetto a quello previsto nella STMG del preventivo del 16/09/2016, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze...;
- c) “...ad ogni buon conto, in ossequio a quanto sancito dal TICA e ribadito dall’AEEGSI, di emettere un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante (acquisizione della disponibilità dei terreni necessari alla realizzazione dell’impianto; oneri afferenti alla realizzazione dell’impianto di rete). Al contrario tali adempimenti dovranno essere posti in capo ad ED...”;
- d) “...per l’effetto, conseguentemente, di corrispondere alla reclamante l’indennizzo automatico da quantificarsi ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 01/02/2017...”;
- e) “...al fine di ottimizzare al massimo, in maniera efficace ed efficiente, la scelta della localizzazione degli impianti di produzione e, quindi, di garantire il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), di permettere ai produttori/richiedenti di poter conoscere a priori ed in maniera chiara (omettendo i dati c.d. sensibili) lo stato delle reti elettriche di distribuzione sul territorio (ad. esempio attraverso la predisposizione di un portale virtuale strutturato ad hoc)...”.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

19. In merito alla soluzione tecnica di connessione, il gestore afferma che “...la soluzione tecnica [...] proposta è del tutto simile a tante altre soluzioni fornite su tutto il territorio nazionale e realizzate senza difficoltà...”;

20. con riferimento poi alla contestazione di illegittimità della Specifica Tecnica allegata al preventivo, il gestore rappresenta che “...*si tratta di infrastrutture da realizzare nell’area di Vostra pertinenza ed è quindi necessario, anche nel caso in cui non dovesse essere a Vs carico l’iter autorizzativo dell’impianto di rete, l’acquisizione dei relativi titoli autorizzativi...*”;
21. e-distribuzione deduce, inoltre, che “...*la normativa regolatoria non prevede che il gestore debba trasmettere ai richiedenti la connessione “documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare” la saturazione della rete...*”, e precisa che “...*la rete è soggetta a continue evoluzioni riconducibili alla compresenza di numerose pratiche di connessione che la determinano...*”;
22. in relazione, poi, alla motivazione del diniego alla modifica del preventivo, il gestore dichiara che “...*Non essendo variato lo stato di saturazione della rete rispetto al momento di elaborazione della soluzione tecnica di connessione, la richiesta di modifica del preventivo veniva legittimamente rigettata in data 17/01/2017...*” ribadendo il contenuto della propria nota del 17 gennaio 2017, con cui ha comunicato, tra l’altro, che “...*le linee più vicine all’impianto di produzione non consentono ad oggi l’immissione di ulteriore energia in virtù delle criticità di rete già presenti, in particolare per quel che concerne le violazioni di portata sia delle linee MT che degli impianti primari alle quali afferiscono oltre alle criticità relative alla adeguata compensazione della corrente di guasto monofase degli impianti primari stessi...*”;
23. rispetto alla richiesta di accesso agli atti, e-distribuzione oppone che la documentazione richiesta “...*non rappresenta un dato accessibile ai sensi della normativa di riferimento, in quanto tale richiesta necessita inevitabilmente della raccolta, verifica e selezione di un numero rilevantissimo di documenti...*”, non potendosi imporre al gestore di rete “...*un’attività istruttoria (di ricerca e selezione dei dati) anche alla luce della complessità e della numerosità dei dati richiesti...*”. Peraltro, la richiesta di accesso non può essere, inoltre, accolta sia in relazione all’effettivo interesse perseguito - “...*un controllo generalizzato delle attività svolte dalla nostra società nella gestione delle pratiche di connessione...*” - sia per la formulazione della domanda “...*del tutto generica...*”;
24. il gestore ribadisce, quindi, la correttezza della propria condotta, chiedendo il rigetto del reclamo.


VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Il *thema decidendum* della presente controversia verte, essenzialmente, sulla soluzione tecnica elaborata dal gestore nel preventivo di connessione del 16 settembre 2016 e confermata dalla comunicazione del 17 gennaio 2017, con la quale il gestore ha negato la richiesta di modifica del preventivo, formulata dal reclamante in data 24 novembre 2016; soluzione di connessione che - a dire di quest’ultimo - non sarebbe al c.d. minimo tecnico, essendo stata elaborata sulla base di una errata valutazione dello stato di saturazione virtuale della rete elettrica;

26. pertanto, nel corso dell'ampia e complessa istruttoria tecnica svolta, l'Autorità ha verificato la sussistenza della effettiva e totale saturazione, ai fini dell'elaborazione del preventivo di connessione identificato dal codice di rintracciabilità 127002799, delle reti elettriche, in media e bassa tensione, prossime al sito indicato dal reclamante per la realizzazione del lotto di impianti di produzione *de quo*;
27. al riguardo, è stata utilizzata la documentazione agli atti, relativa alle pratiche che prevedevano la connessione di impianti di produzione a linee elettriche MT attestata alla Cabina Primaria (CP) Avigliano (la più vicina al sito di installazione indicato dal reclamante), acquisita in contraddittorio con il gestore in occasione della verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel;
28. in particolare, dall'analisi delle suddette pratiche di connessione, riferibili al trasformatore Verde della CP Avigliano, è risultato che:
 - a) con riferimento alla pratica T0572283, associata ad una potenza in immissione di 480 kW, all'accettazione del preventivo avvenuta in data 28 gennaio 2014, non è seguita né la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo ai sensi dell'articolo 9 del TICA, né la dichiarazione di inizio lavori di cui all'articolo 31 del TICA; il gestore ha successivamente inviato i previsti solleciti in data 14 aprile 2016, in ritardo, rispettivamente, di 22 mesi e di 14 mesi, e ha annullato la pratica in data 13 ottobre 2016, in ulteriore ritardo di circa 5 mesi rispetto al termine di trenta giorni lavorativi indicato nei suddetti solleciti;
 - b) con riferimento alla pratica 109722858, associata ad una potenza in immissione di 200 kW, il preventivo emesso dal gestore in data 3 dicembre 2015 non è stato accettato dal richiedente; ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del TICA, la pratica avrebbe dovuto essere annullata decorsi 45 giorni lavorativi dalla data di emissione del preventivo (8 aprile 2016), mentre il gestore ha successivamente finalizzato l'annullamento della pratica solo in data 24 novembre 2016;
 - c) con riferimento alla pratica T0572347, associata ad una potenza in immissione di 500 kW, all'accettazione del preventivo da parte del richiedente in data 13 maggio 2014 (a seguito di 4 richieste di modifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, dei precedenti preventivi messi a disposizione da parte del gestore) non ha fatto seguito l'avvio dell'iter autorizzativo, ai sensi dell'articolo 9 del TICA, entro la data prevista del 18 settembre 2014; tuttavia, il gestore ha successivamente annullato la pratica in data 14 ottobre 2016 a seguito del sollecito inviato solo in data 4 maggio 2016;
29. si tratta, dunque, di una capacità di rete complessiva, pari a circa 1.180 kW, che il gestore non avrebbe dovuto considerare come prenotata sul trasformatore Verde della CP Avigliano, al momento della predisposizione del preventivo 127002799;

30. ne consegue che, alla luce di tali evidenze istruttorie, l'eliminazione della potenza in immissione associata alle pratiche di connessione in precedenza citate, determina il venir meno dello stato di saturazione virtuale del citato trasformatore;
31. tali considerazioni risultano confermate anche dalla nota di aggiornamento, trasmessa dal gestore all'Autorità in data 4 luglio 2018 (prot. Autorità 20561 del 5 luglio 2018), in risposta ad una richiesta di informazioni inviata dall'Autorità a seguito della citata verifica ispettiva;
32. dai dati forniti dal gestore, infatti, risulta che il trasformatore Verde della CP Avigliano non fosse in condizioni di saturazione nel mese di settembre 2016, come illustrato dall'andamento della potenza complessivamente impegnata su tale elemento di rete riportata nel grafico di Figura 1 (linea azzurra):

Figura 1 - potenza impegnata sul trasformatore verde della CP Avigliano



33. pertanto, risulta accertato che il gestore, con l'emissione del preventivo contestato, non ha fornito al reclamante la soluzione tecnica minima, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lett. b), del TICA, in quanto alla data di rilascio del suddetto preventivo, non avendo più validità le citate pratiche di connessione, avrebbe potuto prevedere una soluzione di connessione più semplice di quella indicata nel preventivo in parola, non essendo necessaria, per la connessione del lotto di impianti del reclamante, la realizzazione di un elettrodotto di 7.300 metri collegato alla linea MT esistente "Ospedalieri", alimentata dalla Cabina Primaria (CP) di Potenza;
34. ciò posto, in relazione alla richiesta del reclamante di ricevere dal gestore "...un preventivo di connessione che non preveda alcun obbligo a carico della reclamante...", si fa presente in generale che - ai sensi dell'articolo 7, comma 3 lett. c), e) e j) del TICA - il preventivo deve indicare:

- le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
 - l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
 - una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
35. pertanto, alla luce del descritto quadro regolatorio - e quand'anche il reclamante non faccia richiesta di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione (ai sensi dell'articolo 16 del TICA) - alcuni adempimenti tipicamente previsti dalla specifica tecnica (come, ad esempio l'ottenimento dei permessi su proprietà privata e/o condominiale indicato dal gestore nella specifica tecnica allegata al preventivo del 16 settembre 2016) non possono che riferirsi alla competenza del richiedente; ne consegue che la richiesta del reclamante - così come formulata - non appare fondata;
36. con riferimento, poi, alla pretesa del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo automatico di cui agli articoli 14 e 40 del TICA, si evidenzia che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non sono stati rilevati ritardi da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento; resta fermo comunque il diritto del reclamante - ove si ritenga danneggiato, anche in ragione del tempo trascorso, dalla condotta del gestore, non conforme alla regolazione - di adire la competente Autorità giudiziaria ordinaria per richiedere l'eventuale risarcimento dei danni patiti in conseguenza di tale condotta;
37. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante - di prescrivere al gestore di consentirgli l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva e totale saturazione della rete elettrica invocata dal gestore - si evidenzia che tale istanza, se non ancora soddisfatta, potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità;
38. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso;
39. pertanto, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo merita parziale accoglimento

DELIBERA

1. di accogliere in parte, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 127002799, avendo accertato la violazione, da parte di e-distribuzione S.p.A., dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del TICA;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, elaborato conformemente alla presente decisione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

22 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini